



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Giudice del Registro

Letto il ricorso depositato in data 22.5.2007, con cui la sig.ra Tizio si duole del provvedimento del 4.5.2007, di rifiuto della trascrizione nel registro dell'atto di citazione notificato in data 20.4.2007 nei confronti di Caio + 4, avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento della simulazione dell'atto in data 26.1.2004, di disposizione di quote societarie della società Sempronio s.r.l.;
letta la nota del Conservatore del Registro depositata in data 4.7.2007;

OSSERVA

Quello demandato al Conservatore del Registro, prima, e al Giudice del Registro, poi, è un controllo di "tipicità" ricavabile, già prima dell'emanazione del regolamento n. 581/95, dal principio di tassatività delle iscrizioni, quale può evincersi dall'art. 2188 c.c. e dall'art. 100 disp. att. c.c. Si tratta di un potere di verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, tramite un controllo di legittimità formale, posto a tutela di interessi generali, limitato alla rilevazione di quei vizi di validità individuabili "prima facie", e tali da rendere l'atto non corrispondente al tipo normativo (cfr., Trib. Catania, 26 novembre 2001, in *Giur. comm.* 2002, II, 464). Più esattamente, deve condividersi quell'orientamento restrittivo, ad avviso del quale il sindacato degli organi preposti al registro delle imprese investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto (individuazione del tipo normativo, competenza dell'Ufficio; autenticità delle sottoscrizioni; astratta iscrivibilità dell'atto; imputabilità dello stesso alla società; idoneità della documentazione prodotta), senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene richiesta l'iscrizione (Trib. Napoli, 28 gennaio 2000, in *Giur. napoletana*, 2000, 165).

Tale assetto è conseguenza del principio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione/iscrizione, i quali costituiscono notoriamente *numerus clausus*.

In particolare, l'art. 2683 c.c. elenca specificatamente quali atti e provvedimenti devono essere resi pubblici mediante trascrizione; mentre l'art. 2696 c.c. rinvia alle leggi che li riguardano al fine dell'annotazione di determinati atti relativi agli altri beni mobili.

Con riguardo all'iscrizione richiesta, va detto che la disciplina codicistica anteriore all'entrata in vigore della L. 12.8.1993 n. 310 si limitava a prevedere la trasferibilità delle quote, per atto tra vivi o per successione a causa di morte, e a fissarne gli effetti di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, con la precisazione che tale iscrizione avveniva o dietro esibizione

del titolo del trasferimento, o mediante dichiarazione sottoscritta dai contraenti e controfirmata dall'amministratore. Nella pregressa disciplina assumeva pertanto importanza decisiva la regolare tenuta del libro dei soci, con la conseguenza che l'attestazione della circolazione della ricchezza nell'ambito delle società a r.l. veniva affidata agli amministratori sociali, e sfuggiva ad un oggettivo controllo esterno.

Il legislatore del 1993 ha introdotto una procedura diretta a realizzare la maggiore trasparenza possibile nei trasferimenti di capitali e negli assetti proprietari delle s.r.l., affidando al notaio il compito di raccogliere le firme dei contraenti e di rendere noto al pubblico l'esistenza del contratto di trasferimento.

Successivamente, il legislatore del 2003, nel modificare parzialmente la normativa di riferimento, ha previsto l'estensione della pubblicità commerciale anche a quegli atti che dispongono vincoli di origine obbligatoria (*pignoramenti e sequestri*: art. 2471 C.C.), conferendo loro il rango di atti "tipici", all'interno delle iscrizioni commerciali obbligatorie.

Il quadro normativo di riferimento non consente dunque trascrizioni ed iscrizioni diverse da quelle espressamente contemplate, tra le quali non è prevista la iscrizione delle domande giudiziali aventi ad oggetto accertamenti di simulazioni concernenti trasferimenti di partecipazioni in società a r.l.

La finalità perseguita dal legislatore, di offrire ai terzi, con l'iscrizione commerciale, una pubblicità sicura delle vicende effettive che interessano le "partecipazioni" in società a responsabilità limitata evidenzia l'inammissibilità della iscrizione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione dell'atto di trasferimento che le riguarda: si tratterebbe, infatti, di consentire la iscrizione di atti che scaturiscono da una situazione che, lungi dall'essere certa, è controversa, e destinata a definirsi solo attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria.

E' ben vero che il legislatore del 2003 ha consentito la trascrizione nel registro anche di taluni atti giudiziali che involgono la circolazione delle partecipazioni sociali, ma si tratta di atti particolarmente *qualificati*, o perché implicanti comunque un accertamento giudiziale, ancorché reso in forma sommaria (il sequestro), o perché implicanti addirittura la sussistenza di un titolo esecutivo (il pignoramento).

E proprio la riforma del 2003, intervenuta in un contesto in cui era ben delineato il conflitto giurisprudenziale sulla iscrivibilità dell'atto di citazione avente ad oggetto l'accertamento della simulazione dei trasferimenti di partecipazioni societarie (cfr., in via esemplificativa, Trib. Perugia, 25 febbraio 2002, in *Società*, 2002, 1008; Trib. Milano, 4 aprile 2001, in *Società*, 2002, 77; Trib. Milano, 28 marzo 2000, *Giur. it.* 2000, 2109; Trib. Nuoro, 15 ottobre 1997, in *Riv. giur. Sarda*, 2000, 733) evidenzia colpe la scelta del legislatore, di limitare l'iscrizione ai soli atti di sequestro e di pignoramento, sia stata del tutto consapevole.

L'interpretazione estensiva invocata si tradurrebbe pertanto nel travolgimento del principio di legalità e del conseguente principio di tipicità degli atti iscrivibili; aprirebbe la stura ad un'infinità di possibili ampliamenti (si pensi, ad es., ai patti limitativi della responsabilità, *ex art.2267 c.c.*); finirebbe col travolgere il principio di obbligatorietà delle iscrizioni, introducendo nel sistema iscrizioni non obbligatorie; violerebbe il principio per cui, scaturendo dalla pubblicità legale

l'opponibilità ai terzi degli atti iscritti, l'onere per il terzo di consultare il registro (qualunque registro) può configurarsi solo qualora l'iscrizione sia chiaramente prevista dalla legge; finirebbe così per infrangere la stessa ratio che regge l'istituzione del registro.

Non v'è dubbio che la scelta legislativa affievolisce le aspettative di tutela di una serie di interessi giuridicamente rilevanti, primo fra tutti l'interesse degli aventi causa dal simulato alienante, che potrebbe risultare leso dalla successione dei trasferimenti. E tuttavia, si verifica, nella specie, un mero affievolimento di tutela, più che una sua totale deprivatione, poiché rimane salva la tutela succedanea di tipo risarcitorio.

La scelta normativa di privilegiare solo alcuni atti giudiziali (il sequestro ed il pignoramento), per la già delineata diversità di presupposti che li caratterizza, appare razionale, e come tale riservata alla sfera discrezionale del legislatore, il quale, negli altri casi (caratterizzati da una minore certezza intrinseca degli atti) ha privilegiato il diverso interesse alla (libera) circolazione della ricchezza societaria. Ed attesa la diversità degli interessi in conflitto nelle varie fattispecie considerate, non può dirsi neppure ravvisabile la lesione del principio costituzionale di eguaglianza.

Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso, infondato, dev'essere rigettato.

P.T.M.

Rigetta il ricorso come in epigrafe introdotto.

Così deciso in Bari, addì 18/07/2007.

Il Giudice del Registro
dott. F. Cassano